

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 162/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 Aprile 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Giampietro Dr. Vito – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

#### **1) RICORSO DELL’ A.S. BRILLANTE CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI;**

- **DELLA PERDITA DELLA GARA COL PUNTEGGIO DI 0-6;**
- **AMMENDA DI € 1.500,00 PER CONDOTTA ANTISPORTIVA POSTA IN ESSERE DAI PROPRI TESSERATI, NONCHÉ L’ESCLUSIONE DAL PROSIEGUO DEL CAMPIONATO;**
- **PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA PROSSIMA STAGIONE SPORTIVA DEL CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21; SEGUITO GARA CISCO UNIVERSITÀ TOR VERGATA/BRILLANTE CALCIO A 5 DEL 27.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 581 del 31.3.2008)

La C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Brillante Calcio a 5 di Roma, riduce:

- l’ammenda ad €500,00;
- la sanzione della penalizzazione ad 1 punto da scontare nella prossima stagione sportiva del Campionato Nazionale Under 21.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

#### **2) RICORSO DELL’ A.S.D. DOMOCONFORT LECCE AVVERSO LA SANZIONE: DELL’INIBIZIONE FINO AL 2.4.2009 INFLITTA AL SIG. DE LORENZIS PASQUALE INFLITTA SEGUITO GARA DOMOCONFORT LECCE/CHC DINAMO RAVENNA DEL 30.3.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 81 del 2.4.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Domoconfrot Lecce di Cavallino (Lecce) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 3) RICORSO DELL' A.S.D. POLIZIA PENITENZIARIA MARAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PAOLUCCI DANIELE SEGUITO GARA POLIZIA PENITENZ. MARAN/BRILLANTE CALCIO A 5 DEL 5.4.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 602 dell'8.4.2008)

La C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall' A.S.D. Polizia Penitenziaria Maran di Spoleto (Perugia) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Serges Prof. Giovanni – Componenti; Catania Dr. Raimondo – Rappresentante dell' A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 4) RICORSO DELL' U.S.D. LESIGNANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. ANGHINETTI FABIO FINO AL 15.2.2011 SEGUITO GARA LESIGNANO/BEGONIA DEL 17.2.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 36 del 12.3.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall' U.S.D. Lesignano di Lesignano Bagni (Parma) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

- 5) RICORSO DEL SIGNOR PAGANO NICOLA SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 20.01.2013 SEGUITO GARA ANOIA/REAL ROSALÌ DEL 20.01.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 113 dell'11.03.2008)

La C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal signor Pagano Nicola Salvatore e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Mario Serio

-----

**Publicato in Roma il 18 Aprile 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete